

# STUDIO VITALI

dottori commercialisti

23100 SONDRIO - Via Ragazzi del '99, 19

Tel. (0342) 214 005 – Fax (0342) 217 222

**Marco Vitali**

**Mario Vitali**

**Anna Vitali**

**Laura Vitali**

**Lorenza Della Briotta**

*Dottori Commercialisti*

*Revisori Legali*

## **CIRCOLARE PAGHE N. 10/2015**

**a TUTTI I CLIENTI**

**Loro sedi**

Sondrio, 22 dicembre 2015

**OGGETTO: IN SCADENZA L'ESENZIONE CONTRIBUTIVA TRIENNALE PER LE NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E PREVISIONI PER L'ANNO 2016**

Come noto, la Legge di Stabilità 2015, al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione, ha previsto, **a favore dei datori di lavoro che assumono dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 lavoratori a tempo indeterminato, l'esonero per un periodo massimo di 36 mesi dal versamento dei contributi Inps a carico dei datori di lavoro**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail e nel limite massimo di € 8.060,00 per ogni annualità.

Desideriamo pertanto richiamare l'attenzione dei Signori Clienti:

- della imminente scadenza dei termini di fruizione del beneficio sopra menzionato. Pertanto **il predetto beneficio è ancora fruibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro e non oltre il 31 dicembre 2015;**
- della nuova previsione contenuta nel disegno di legge di stabilità per il 2016, attualmente all'esame del Parlamento e quindi non ancora disponibile in versione definitiva, che **ripropone per il 2016 l'esonero connesso all'assunzione a tempo indeterminato, ma riducendone la portata sia in termini di durata (24 mesi anziché 36) sia di consistenza (sarà parziale anziché totale, fino ad un massimo di € 3.250,00).**

# STUDIO VITALI

Cogliamo l'occasione per riepilogare schematicamente le istruzioni Inps, fornite con le numerose circolari emanate nel corso dell'anno, in ordine ai requisiti necessari per poter fruire del beneficio in esame ed anche riferite alla gestione degli adempimenti per l'esonero contributivo.

## 1. Natura:

- incentivo all'occupazione;
- intervento generalizzato;
- prescinde da criteri di discrezionalità amministrativa;
- non considerabile aiuto di Stato ai fini della normativa europea.

## 2. Destinatari:

- tutti i datori di lavoro privati, anche agricoli;
- datori di lavoro imprenditori (inclusi gli Enti pubblici economici – Epe - e gli organismi pubblici interessati da processi di privatizzazione, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale);
- datori di lavoro non imprenditori (associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali etc.).
- pubblica Amministrazione, come intesa dall'art.1, co.2, D.Lgs. n.165/01.

## 3. Tipologie contrattuali:

- rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time e anche se derivanti dalla conversione di un rapporto a termine;
- lavoro ripartito o job sharing a tempo indeterminato, purché le condizioni per l'esonero siano possedute da ambedue i lavoratori coobbligati e per rapporti instaurati entro e non oltre 23 giugno 2015:
- assunzione di personale con qualifica dirigenziale;
- rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;
- assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

### **Sono esclusi:**

- apprendistato;
- lavoro domestico;
- lavoro intermittente o a chiamata.

# STUDIO VITALI

## **4. Condizioni per fruire dell'esonero fissate dalla legge di stabilità per l'anno 2015:**

- il lavoratore non deve essere stato occupato, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato (inclusi apprendistato, lavoro somministrato e lavoro domestico, escluso il lavoro intermittente). A tal proposito, prima di assumere il lavoratore, il datore di lavoro deve verificare la sussistenza del requisito di cui sopra mediante acquisizione del modello "C2 storico" rilasciato dal Centro per l'impiego territorialmente competente;
- il lavoratore assunto non deve aver avuto, nell'arco dei 3 mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015 (1° gennaio 2015), rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell'art.2359 cod.civ., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo;
- il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato ai sensi della Legge di Stabilità con lo stesso datore di lavoro che assume.

## **5. Condizioni per fruire dell'esonero previste dalla Riforma Fornero:**

L'esonero contributivo non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) **l'assunzione violi il diritto di precedenza**, fissato dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell'ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine, ma anche nel caso di utilizzazione con contratto di somministrazione senza la preventiva offerta di riassunzione al lavoratore licenziato in relazione a un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine;
- b) **il datore di lavoro ovvero l'utilizzatore con contratto di somministrazione sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga**, fatti salvi i casi in cui l'assunzione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dai predetti provvedimenti, per le sole assunzioni riferite all'unità produttiva interessata dagli interventi di integrazione salariale;
- c) **l'assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentasse elementi di relazione con il datore di lavoro che assume**, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento, anche con riferimento all'utilizzatore del lavoratore somministrato (nel caso in cui il lavoratore

# STUDIO VITALI

somministrato, nei 6 mesi precedenti la decorrenza della somministrazione, abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero una precedente somministrazione con l'utilizzatore, per la nuova assunzione il datore di lavoro agenzia di somministrazione non può fruire dell'esonero);

- d) **l'inoltro della comunicazione telematica obbligatoria (Unilav, Unisomm etc.) inerente l'assunzione risulti effettuata decorsi i termini di legge** (qui la perdita dell'esonero attiene al periodo compreso fra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e quella dell'inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria).

Le assunzioni che rispettino le complessive condizioni di legge possono fruire dell'esonero anche se effettuate in attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro. (Ad esempio può fruire dell'esonero il datore di lavoro che, in attuazione dell'obbligo previsto, assuma a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei 12 mesi precedenti, abbia avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo superiore a 6 mesi; lo stesso vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato, così come per il datore di lavoro privato che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, entro 1 anno dalla data del trasferimento aziendale, assuma a tempo indeterminato lavoratori a termine che non siano passati alla sue dipendenze, così altresì per l'assunzione obbligatoria di disabili).

## **6. Obbligo di rispetto dei principi generali per fruire delle agevolazioni:**

- correttezza e correntezza degli obblighi contributivi;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- assunzione non in attuazione di preesistente obbligo derivante dalla legge o dalla contrattazione collettiva (ad esempio assunzione di lavoratore diversamente abile in ottemperanza dell'obbligo di assunzione);

## **7. Ulteriori chiarimenti in ordine a casi particolari:**

- l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all'estero nei sei mesi precedenti l'assunzione non consente la fruizione dell'esonero contributivo;
- con riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, l'esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima;

# STUDIO VITALI

- anche laddove il precedente rapporto di lavoro - intercorso nei sei mesi precedenti l'assunzione - sia stato risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore, non si ha diritto alla fruizione dell'esonero;
- l'incentivo non spetta qualora i lavoratori già titolari di un rapporto a tempo indeterminato transitino dal cedente al subentrante nei casi di cambi di appalto di servizi, nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva che disciplina tali rapporti, preveda, per i casi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, una procedura idonea a consentire l'assunzione degli stessi alle dipendenze dell'impresa subentrante, mediante la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto;
- nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art.1406 cod.civ. e di trasferimento d'azienda ex art.2112 cod.civ., con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto.

\*\*\*\*\*

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali Saluti

**STUDIO VITALI**

*La presente circolare è disponibile sul sito [www.studiovitali.it](http://www.studiovitali.it) nella sezione "Circolari Paghe"*